

- FONDAZIONE -
OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI

Via Rosario, 17 – 37040 Arcole (VR)



*Regolamento per la
Rappresentanza degli ospiti e / o dei
loro familiari*



OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI FONDAZIONE

Registro Prefettizio di Verona n° 418/19

REGOLAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI

Premesso che:

- all'interno del Centro Servizi è costituita la Rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari;
- il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento della rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari.

Articolo 1. I Compiti

La rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari presso l'ente svolge i seguenti compiti:

- assicura agli Ospiti e/o alle loro famiglie la diffusione delle informazioni ricevute dall'Ente in materia di politiche locali, regionali o nazionali in favore degli ospiti;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione dell'Ente suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione del programma assistenziale;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per migliorare la qualità dei servizi, esprimendo pareri non vincolanti;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione.

Articolo 2. Gli Organi

Gli organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari sono:

- 1) il Presidente del comitato di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari
- 2) il comitato di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari

Articolo 3. Il Presidente

Il Presidente del comitato di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari viene eletto nella sua prima seduta tra i cinque rappresentanti del comitato a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Esso rimane in carica per tutta la durata del Comitato e decade con lo stesso, o prima in assenza dei requisiti di ospite e/o rappresentante di un ospite.

Articolo 4. Il Comitato

Il comitato di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari degli ospiti è composto da cinque membri scelti mediante elezione, secondo quanto di seguito stabilito. E esso rimane in carica tre anni.

Articolo 5. Insediamento e funzionalità

Il comitato di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari è insediato entro 30 giorni dalla data dell'ultima elezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

La qualità di membro del comitato si perde per decesso dell'ospite, per dimissioni dalla carica e per decadenza (assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive del comitato) e viene sostituito dal candidato primo dei non eletti nella graduatoria degli esclusi.

Viene altresì escluso dal comitato di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari degli il componente che durante le riunioni tenga un comportamento indisciplinato o comunque incompatibile con il necessario rispetto dei diritti altrui.

Il comitato di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione quando venga meno la maggioranza dei loro componenti.

Il comitato di rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari è autonomo ed indipendente nella gestione delle riunioni; esso deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del comitato degli ospiti con preavviso di cinque giorni, ridotto in casi urgenti a 48 ore.

È fatto obbligo ai membri del comitato degli Ospiti e/o dei loro familiari di partecipare a tutte le sedute, fatto salvo per improvviso e giustificato motivo.

Le sedute del comitato non sono pubbliche.

È obbligatoria la compilazione del verbale di ogni seduta; i verbali potranno essere consultati da chiunque ne faccia richiesta motivata.

Alle riunioni del comitato degli Ospiti e/o dei loro familiari possono essere invitati a partecipare i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea generale lo scioglimento anticipato del Comitato della rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari, quando questo venisse meno ai suoi compiti.

Articolo 6. Elettorato attivo e passivo

Possono partecipare in qualità di ELETTORI alla nomina del comitato di rappresentanza dei famigliari degli ospiti:

- gli ospiti della struttura alla data in cui si tengano le votazioni o in alternativa uno dei familiari, nell'ambito delle persone obbligate agli alimenti in base all'art. 433 del codice civile;
- i tutori, i curatori o gli amministratori di sostegno degli ospiti invece degli stessi;

Possono essere eletti nel comitato:

- gli ospiti della struttura o uno dei familiari (un familiare per ospite). Si considereranno prioritariamente "familiari" le persone obbligate agli alimenti e previste dall'art. 433 del Codice Civile.
- I tutori, i curatori e gli Amministratori di Sostegno.

Ogni Ospite può avere la rappresentanza di un solo familiare.

La data delle elezioni viene fissata, sentiti gli organismi rappresentativi uscenti, dal Presidente dell'Ente.

La data e il luogo delle elezioni verranno pubblicizzati mediante avviso scritto ai singoli assistiti o tutori ed affissi in bacheca.

Il voto deve essere espresso su apposite schede predisposte dall'Amministrazione e consegnate ai singoli votanti dopo averne accertata l'identità ed il diritto al voto.

Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.
Ogni familiare può esprimere cinque preferenze tra i candidati.

La presentazione della candidatura deve essere fatta in forma scritta entro 15 giorni dalla data di affissione dell'avviso di elezioni indicando: nome, cognome, data e luogo di nascita, condizione di familiare, tutore, curatore, amministratore di sostegno o ospite, all'amministrazione dell'ente che ne accerta anche la regolarità.

Le candidature saranno rese pubbliche ai votanti ed affisse nei luoghi di voto e/o inserite nelle schede di voto.

Il seggio elettorale sarà composto da un componente del CdA e da due rappresentanti degli ospiti non candidati, alla presenza di quanti ne facciano richiesta.

I risultati saranno comunicati dall'Amministrazione agli eletti per gli adempimenti successivi e sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

I primi cinque eletti costituiranno il comitato di rappresentanza dei famigliari degli ospiti.

Articolo 7. Incompatibilità

La qualifica di Rappresentante degli Ospiti e/o dei loro familiari è incompatibile con il ruolo di Amministratore o dipendente dell'Ente e da chiunque abbia a qualsiasi livello incarichi politici e/o sindacali e comunque sia portatore di interessi diversi che possano far venir meno la terzietà o imparzialità di giudizio.

L'insediamento del comitato di rappresentanza dei famigliari degli ospiti verrà deliberato con una presa d'atto dei risultati delle elezioni, da parte del CDA.

La prima riunione del comitato di rappresentanza dei famigliari degli ospiti è convocata dal Presidente dell'Ente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative e leggi vigenti in materia.